



SENT. 37/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA

composta dai magistrati:

Dott.ssa Maria RIOLO

Presidente

Dott. Roberto RIZZI

Componente relatore

Dott.ssa Laura ALESIANI

Componente

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità amministrativa, iscritto al n. 943 del

registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti

per la Regione Valle d'Aosta

contro:

1) **VIERIN Laurent**, nato ad Aosta il 7/8/1975, c.f.

VRNLNT75M07A326W, rappresentato e difeso dall'Avv. Piercarlo

Carnelli (c.f. CRNPCR58R07A326T – pec

avvpiercarlo.carnelli@cnfpec.it), elettivamente domiciliato presso il

suo studio in Aosta, via Losanna, n. 17 e domicilio digitale presso il

predetto indirizzo pec;

2) **RINI Emily Marinella**, nata ad Aosta il 15/8/1982, c.f.

RNIMYM82M55A326N, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof.

Francesco Saverio Marini (c.f. MRNFNC73D28H501U; pec:

	francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org), Prof. Renato	
	Marini (c.f. MRNRNT70A20H501W, pec	
	renatomarini@ordineavvocatiroma.org) e Matteo Paoletti (c.f.	
	PLLMTT90D09H501C - pec	
	matteopaoletti@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata	
	presso i predetti domicili digitali;	
	3) BACCEGA Mauro , nato ad Aosta il 15/8/1955, c.f.	
	BCCMRA55M15A326X, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof.	
	Francesco Saverio Marini (c.f. MRNFNC73D28H501U; pec:	
	francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org), Prof. Renato	
	Marini (c.f. MRNRNT70A20H501W, pec	
	renatomarini@ordineavvocatiroma.org) e Matteo Paoletti (c.f.	
	PLLMTT90D09H501C - pec	
	matteopaoletti@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliato	
	presso i predetti domicili digitali;	
	4) BERTSCHY Luigi Giovanni , nato ad Aosta il 10/11/1965, c.f.	
	BRTLGV65S10A326G, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federico	
	Burlando (c.f. BRLFRC82C12L219C - pec	
	federicoburlando@pec.ordineavvocatitorino.it) e Alex Micheletto	
	(c.f. MCHLXA80M20E379W – pec avvaalexmicheletto@puntopec.it)	
	elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Hône, Via	
	Chanoux n. 20, e domicilio digitale presso i predetti indirizzi pec;	
	5) GUICHARDAZ Jean-Pierre , nato ad Aosta il 30/12/1966, c.f.	
	GCHJPR66T30A326W, difeso e rappresentato dagli Avv.ti Nicola	
	Thiébat (c.f. THBNCL75C07A326O – pec	
	2	

	avvnicolathiebat@cnfpec.it) e Oliviero Guichardaz (c.f.	
	GCHLVR71M30A326G – pec avv.oliguichardaz@pec.it),	
	elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Aosta, via	
	Croce di Città, n. 44, e domicilio digitale presso i predetti indirizzi pec;	
	6) MARGUERETTAZ Aurelio , nato ad Aosta il 22/8/1963, c.f.	
	MRGRLA63M22A326I, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo	
	Merani (c.f. MRNCLL63H23F205J – pec	
	carlomerani@pec.ordineavvocatitorino.it) e Roberto Serventi (c.f.	
	SRVRTT81D05B111V – pec	
	robertoserventi@pec.ordineavvocatitorino.it), presso lo studio dei	
	quali in Torino, Galleria Enzo Tortora, n. 21, è elettivamente	
	domiciliato e domicilio digitale presso i predetti indirizzi pec;	
	7) NOGARA Alessandro , nato ad Aosta il 28/5/1958, c.f.	
	NGRLSN58E28A326P, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof.	
	Paolo Scaparone (c.f. SCPPLA41C27A479D – pec	
	paoloscaparone@pec.ordineavvocatitorino.it) e Alex Micheletto (c.f.	
	MCHLXA80M20E379W – pec avvalexmicheletto@puntopec.it),	
	elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Hône, via	
	Chanoux, n. 20, e domicilio digitale presso i predetti indirizzi pec;	
	8) TESTOLIN Renzo , nato ad Aosta il 28/3/1968, c.f.	
	TSTRNZ68C28A3262Z, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Anna	
	Maria Scrascia (c.f. SCRNM72B65E815P — pec	
	annamaria.scrascia@milano.pecavvocati.it) e Gessica Pasqualin (c.f.	
	PSQGSC74L43F205C - pec	
	gessica.pasqualin@milano.pecavvocati.it), con domicilio digitale	
	3	

	eletto presso i predetti indirizzi pec.	
	VISTO l’atto di citazione.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITO , nell’udienza del 29/1/2025, svolta con l’assistenza del segretario	
	Dott.ssa Geltrude Petrini, il relatore, Cons. Roberto Rizzi, il Pubblico	
	ministero, Pres. Quirino Lorelli, l’Avv. Massimo Bali, in sostituzione degli	
	Avv.ti Francesco Saverio Marini, Matteo Paoletti e Renato Marini, in	
	rappresentanza di BACCEGA Mauro e RINI Emily Marinella, l’Avv.	
	Federico Burlando, in rappresentanza di BERTSCHY Luigi Giovanni, l’Avv.	
	Nicola Thiebat, in rappresentanza di GUICHARDAZ Jean Pierre, l’Avv.	
	Roberto Serventi, in rappresentanza di MARGUERETTAZ Aurelio, l’Avv.	
	Alex Micheletto in rappresentanza di NOGARA Alessandro, gli Avv.ti Anna	
	Maria Scrascia e Gessica Assunta Paola Pasqualin, in rappresentanza di	
	TESTOLIN Renzo, e l’Avv. Pier Carlo Carnelli, in rappresentanza di VIERIN	
	Laurent.	
	FATTO	
	Il Garante per la protezione dei dati personali, con due provvedimenti	
	entrambi datati 5/10/2017, ingiungeva alla Regione autonoma Valle d’Aosta	
	(di seguito «RAVA») il pagamento di € 20.000,00 (ordinanza ingiunzione n.	
	397) ed € 100.000,00 (ordinanza ingiunzione n. 398), ai sensi, rispettivamente,	
	degli allora vigenti commi 2-bis e 2-ter dell’art. 162 del d.lgs. 196/2003	
	(Codice in materia di protezione di dati personali) per aver effettuato, nel	
	primo caso, un trattamento illecito di dati personali e, nel secondo caso, per	
	non aver dato seguito alle prescrizioni impartite dal Garante volte a	
	conformare la pubblicazione di atti e documenti in internet alle disposizioni	
	4	

	contenute nel Codice.	
	Avverso le due ordinanze la Regione proponeva, dinanzi al Tribunale di	
	Aosta, distinte opposizioni, sebbene dai contenuti in larga misura	
	sovrapponibili.	
	Con sentenze n. 126/2018 e n. 127/2018, entrambe depositate il 3/5/2018,	
	l'indicato Tribunale rigettava le opposizioni, confermando i provvedimenti	
	impugnati e condannando altresì la Regione alla rifusione delle spese di lite.	
	Con delibere n. 710 e n. 711, entrambe del 4/6/2018, la Giunta regionale	
	deliberava, su proposta del Presidente della Regione, di ricorrere avanti la	
	Corte di cassazione avverso le sfavorevoli pronunce, avvalendosi del	
	patrocinio di un legale esterno.	
	A tale conclusione perveniva, all'unanimità dei componenti dell'organo,	
	<i>«rilevata l'opportunità (...), espressa per le vie brevi dal dirigente della S.O.</i>	
	<i>provvedimenti amministrativi, nonché dell'avvocato dirigente dell'Avvocatura</i>	
	<i>regionale che la Regione proponga ricorso avanti alla Corte di Cassazione»</i>	
	per la riforma delle sentenze e tenuto conto del <i>«parere favorevole di</i>	
	<i>legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato</i>	
	<i>dall'avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale, ai sensi dell'articolo 3,</i>	
	<i>comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22».</i>	
	I giudizi promossi innanzi alla Corte di cassazione si concludevano	
	sfavorevolmente per la RAVA: con ordinanze n. 29323/2021 del 21/10/2021	
	e n. 943/2023 del 9/10/2023, infatti, la Corte rigettava i ricorsi, condannando	
	la Regione soccombente al pagamento delle spese dei giudizi in favore del	
	Garante protezione dati personali nonché dando atto, ai sensi dell'art. 13,	
	comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti	
	5	

	processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo	
	a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del	
	comma 1-bis dello stesso articolo 13.	
	La Procura regionale, reputando <i>«improvvida»</i> l’iniziativa giudiziaria	
	intrapresa dalla RAVA, all’esito delle rituali procedure di contestazione	
	dell’addebito, citava in giudizio i componenti della Giunta regionale che	
	avevano assunto la decisione di ricorrere per cassazione, imputando loro, a	
	titolo di colpa grave, il presunto danno corrispondente alle spese sostenute per	
	i due giudizi, complessivamente pari ad € 21.759,47 (€ 18.900,00 per il ricorso	
	RG n. 35364/2018 - mandati di pagamento n. 6493 del 19.3.2019 di €	
	1.823,52, n. 6497 del 19.3.2019 di € 5.318,49; n. 60193 del 3.12.2021 di €	
	5.318,49: tutti in favore dell’avv. Guzzetta; mandato di pagamento n. 69960	
	del 22.2.2022 di € 6.440,00 in favore del Garante - e € 2.858,97 per il ricorso	
	RG n. 35357/2018 - mandati di pagamento n. 6487 e 6499 del 19.3.2019, di €	
	716,98 ed € 2.141,99 in favore dell’avv. Guzzetta).	
	In particolare, l’Organo requirente, chiarito che la mancanza di statuizioni	
	giudiziali in ordine alla temerarietà delle liti non precludesse la configurabilità	
	della responsabilità amministrativa per la promozione di giudizi dal dubbio	
	esito fausto, soggiacendo la valutazione della temerarietà <i>«ad un vaglio più</i>	
	<i>stringente, in quanto le determinazioni della p.a. debbono conformarsi ai</i>	
	<i>canoni della buona amministrazione, direttamente discendenti dai principi</i>	
	<i>costituzionali ex art. 97 Cost»</i> , e stigmatizzata la mancata formalizzazione per	
	iscritto del parere dei dirigenti e escludendo, a fronte della nota prot.	
	2626/2018, la configurabilità di tale atto come parere dei pareri	
	dell’Avvocatura regionale in ordine all’avvio delle liti (ritenuta la decisione	
	6	

	della Giunta integrante una <i>«palese violazione delle norme di legge regionale»</i> , in quanto <i>«in radicale contrasto con il principio di trasparenza e con il dovere di motivazione»</i> nemmeno giustificabile per esigenze di	
	speditezza del procedimento), esprimeva l’avviso secondo cui la decisione di	
	proporre ricorsi per cassazione, nell’ambito di un contenzioso che	
	- aveva già visto le posizioni della Regione essere confutate da due	
	sentenze civili e prima ancora in sede procedimentale nella dialettica	
	con il Garante,	
	- riguardante principi cogenti enunciati dal Codice della privacy,	
	- in una materia nella quale non constavano orientamenti	
	giurisprudenziali di indirizzo	
	avrebbe richiesto una ponderata e approfondita valutazione.	
	In definitiva, riteneva che la decisione di proseguire il contenzioso fosse una	
	scelta “inutile” ed “emulativa”.	
	L’onere risarcitorio era dalla Procura agente disomogeneamente distribuito: il	
	30% dell’intero (pari ad € 6.527,83) al presidente della Giunta regionale	
	(Laurent VIERIN) <i>«atteso il ruolo propulsivo da lui assunto nella vicenda»</i>	
	ed il rimanente 70% distribuito, in identica proporzione tra i sette assessori	
	(Emily RINI, Mauro BACCEGA, Luigi BERTSCHY, Jean-Pierre	
	GUICHARDAZ, Aurelio MARGUERETTAZ, Alessandro NOGARA e	
	Renzo TESTOLIN) che avevano contribuito, con l’espressione del voto	
	favorevole alle proposte, l’adozione delle due delibere (€ 2.175,95 ciascuno).	
	Tutti i convenuti, separatamente, si costituivano in giudizio formulando	
	articolate considerazioni, nella sostanza e al netto di talune sfumature,	
	largamente sovrapponibili.	
	7	

	In particolare, evidenziavano:	
	- l'insussistenza della prospettata carenza procedimentale. Sostenevano	
	al riguardo che, in disparte la considerazione che l'Avvocatura	
	regionale aveva espresso l'avviso tecnico per iscritto circa	
	l'opportunità di impugnare le sentenze del Tribunale di Aosta, non vi	
	erano prescrizioni imperative circa l'esternazione dei pareri	
	endoprocedimentali e comunque, i preventivi approfondimenti	
	istruttori erano stati compiutamente effettuati;	
	- l'erroneità della qualificazione in termini di "temerarietà" delle liti	
	promosse innanzi alla Corte di cassazione, anche tenuto conto del	
	parere espresso dal difensore in procinto di essere officiato nonché	
	della considerazione che il mezzo di gravame utilizzato era l'unico	
	esperibile per una revisione del giudizio espresso dal Tribunale di	
	Aosta;	
	- l'inconfigurabilità della responsabilità amministrativa per il solo esito	
	infausto di una lite intrapresa, rientrando quell'esito nella normale alea	
	insita in ogni lite giudiziaria;	
	- la mancanza di elementi per ravvisare la colpa grave.	
	I convenuti RINI e BACCEGA (assistiti dai medesimi difensori) eccepivano	
	anche l'inammissibilità dell'atto di citazione sotto due, diversi profili.	
	Per un verso, eccepivano il difetto di giurisdizione, sostenendo che le decisioni	
	della Giunta erano espressione di discrezionalità politica e, come tali, sottratte	
	al sindacato del giudice contabile.	
	Per altro verso, la contestazione atteneva al merito di scelte discrezionali e,	
	perciò, in violazione dell'art. 1, comma 1, l. 20/1994.	
	8	

	Contestavano, inoltre, la determinazione del prospettato danno asserendo che	
	la contestazione aveva riguardato la sola decisione di agire in giudizio ma non	
	anche la legittimità dell'affidamento degli incarichi al legale esterno. Quindi	
	avrebbe dovuto essere decurtato l'importo di € 15.319,47.	
	Il convenuto MARGURETTAZ deduceva, ulteriormente, che il danno, che	
	comunque corrispondeva alla remunerazione per una prestazione resa, era	
	stato ripartito in modo non divisibile perché alla decisione avevano	
	concorso anche altri soggetti che avevano espresso valutazioni tecniche.	
	Tutti concludevano auspicando il rigetto della domanda e, ad eccezione del	
	convenuto VIERIN, in subordine, la riduzione dell'eventuale addebito.	
	All'udienza del 29/1/2025, celebrata, a causa dell'indisponibilità di idonei	
	locali nella sede istituzionale, presso la sala delle udienze del TAR di Aosta,	
	il Pubblico ministero ed i difensori dei convenuti enunciavano le conclusioni,	
	svolgendone i motivi, come compendati nel verbale di udienza.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	La Procura regionale ha promosso l'azione di responsabilità sull'assunto che	
	la decisione di proseguire, mediante la proposizione di ricorsi per cassazione,	
	due giudizi, riguardanti opposizioni avverso ordinanze di ingiunzioni con le	
	quali era stato intimato il pagamento di sanzioni amministrative per violazioni	
	della disciplina del codice di protezione dei dati personali che, in primo grado,	
	erano stati esitati in senso sfavorevole all'Amministrazione regionale	
	opponente, integrasse una scelta gestoria «immediata» che si era discostata,	
	in modo «marcato e profondo dalla condotta ragionevolmente esigibile	
	dall'agente-modello» e «in palese spregio alle conseguenze finanziarie».	
	9	

	Ai fini della decisione della controversia può farsi ricorso al criterio della	
	ragione più liquida, analizzando, prioritariamente e con portata assorbente, il	
	profilo concernente la sussistenza del requisito della condotta censurabile,	
	indispensabile componente della fattispecie della responsabilità	
	amministrativa, la cui assenza (al pari di ogni altro elemento costituente la	
	fattispecie) rende superfluo ogni ulteriore verifica.	
	Invero, la previsione, tra i principi generali del processo contabile, del dovere	
	di sinteticità (art. 5, comma 2, c.g.c.) riferito, in modo espresso, anche	
	all'attività del giudice, rappresenta non un mero stimolo esortativo verso	
	l'adozione di tecniche redazionali con esso coerenti, ma l'imposizione di un	
	vincolo modale sulla manifestazione del prodotto decisorio.	
	In questa prospettiva, si impone l'applicazione del principio della "ragione più	
	liquida" secondo cui, deve procedersi all'esame del motivo suscettibile di	
	assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni che, in	
	base all'ordinaria sequenza logico-giuridica, avrebbero prioritario esame	
	(S.U. Cass. n. 9936 dell'8.5.2014; id n. 23542 del 18.11.2015).	
	Tale principio, desumibile dagli artt. 24 e 111 cost., è volto ad assicurare	
	effettività e celerità alla tutela giurisdizionale, valorizzando le esigenze di	
	economia processuale.	
	Con specifico riguardo alla giustizia contabile, plesso giudiziario nel quale	
	detto principio è di pacifica applicabilità (fra le tante, cfr. Corte dei conti: Sez.	
	II App, sent.219/2019; Sez. I App., sent. n. 399 del 11/10/2018, Sez. II App,	
	sent. n. 443 del 18/7/2018, Sez. III App., sent. n. 355 del 19/9/2018, Sez. App.	
	Sicilia, sent. n. 207 del 9/10/2018), esso consente di modificare l'ordine con	
	cui, secondo il disposto dell'art. 101 c.g.c. (che replica, peraltro, il contenuto	
	10	

	dell'art. 276 c.p.c.), le questioni andrebbero decise, permettendo di esaminare	
	profili del merito della controversia in grado di condurre all'immediata	
	definizione del giudizio.	
	E ciò, come chiarito dalla Corte di cassazione (da ultimo, cfr. sent. n. 11458	
	dell'11/05/2018), <i>«in considerazione del fatto che si impone un approccio</i>	
	<i>interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,</i>	
	<i>piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito</i>	
	<i>sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare,</i>	
	<i>di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di</i>	
	<i>economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art.</i>	
	<i>111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della</i>	
	<i>questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente</i>	
	<i>subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass.</i>	
	<i>Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014)».</i>	
	Ebbene, nella vicenda in esame, l'opzione di ricorrere al principio della	
	ragione più liquida, consente di procedere direttamente alla valutazione di	
	dirimenti aspetti della controversia che manifestano criticità di più immediata	
	percepibilità ed in grado di condurre ad una celere definizione del giudizio.	
	In particolare, l'esame della questione di merito concernente la condotta,	
	rende superfluo anche l'approfondimento delle questioni formulate da taluni	
	dei convenuti – che, comunque, in concreto, non avrebbero attitudine ad	
	incidere sul corso del giudizio, perché infondate – riguardanti l'asserita	
	inammissibilità dell'atto di citazione, sia sotto il profilo dell'insindacabilità	
	giudiziale di decisioni dell'organo esecutivo della Regione espressione di	
	discrezionalità politica, sia sotto il profilo dell'insindacabilità di scelte	
	11	

	discrezionali a termini dell’art. 1, comma 1, l. 20/1994.	
	Ebbene, in questa prospettiva assume rilievo la circostanza che la prospettata	
	responsabilità è radicata in un decisione, peraltro assunta con il convergente	
	conforto del parere tecnico sia dell’avvocatura dell’ente (sebbene formalizzato	
	con la nota n. 2626/2018 con la quale l’avvocatura stessa trasmetteva le	
	sentenze emesse dal Tribunale di Aosta ma, comunque, idonea allo scopo),-sia	
	del legale esterno in procinto di essere officiato, di esercitare la facoltà di	
	impugnare due sfavorevoli decisioni, rese in giudizi promossi avverso	
	sanzioni amministrative irrogate dal Garante per la protezione dei dati	
	personali riconducibili all’illecita diffusione di dati personali di un dipendente.	
	Il discrimine tra il ragionevole (e, perciò, legittimo) esercizio della facoltà di	
	azione giudiziaria e l’irragionevole (e, perciò, illegittimo) ricorso all’opzione	
	contenziosa è la sussistenza, in particolare nel momento di assunzione della	
	decisione, di obiettivi elementi in grado di qualificare come non	
	manifestamente infondata la pretesa che può dar corso ad un processo (o ad	
	una ulteriore fase del processo) ovvero come pretesa che si situa oltre la soglia	
	della temerarietà. E tra questi elementi la valutazione espressa	
	dall’Avvocatura della Regione (<i>“Avuto riguardo alla particolarità della</i>	
	<i>vicenda, la scrivente Avvocatura ha valutato l’opportunità di impugnare le</i>	
	<i>predette sentenze innanzi alla Corte di cassazione”</i>) portava ad escludere che	
	si trattasse di un’iniziativa irragionevole e quindi illegittima. D’altra parte,	
	l’approfondimento tecnico, indipendentemente dall’avvenuta esplicitazione	
	delle relative argomentazioni, era nella disponibilità dell’organo tecnico della	
	Regione e, quindi, dell’Avvocatura. Né i soggetti citati nel presente giudizio	
	erano stati coinvolti nella vicenda amministrativa che aveva portato	
	12	

	all'applicazione delle sanzioni, tanto da poter imputare agli stessi una più	
	specificata conoscenza di tutti i profili della vicenda.	
	Naturalmente, l'iniziativa innanzi alla Corte dei conti non può essere	
	condizionata dall'espresso riconoscimento di una responsabilità aggravata	
	della parte soccombente, ex art. 96 c.p.c. o art. 26, comma 2, c.g.a., da parte	
	del giudice innanzi al quale si è svolto il giudizio che si assume possa aver	
	determinato il prospettato danno erariale.	
	Occorre considerare, infatti, da un lato, che la constatazione della temerarietà	
	della lite e l'adozione di conseguenti statuizioni sul punto risponde a	
	dinamiche contingenti che, quindi, non possono assurgere a circostanze	
	vincolanti l'azione di responsabilità; dall'altro, rientra nelle prerogative del	
	giudice contabile apprezzare liberamente, con lo strumentario fornito dal	
	c.g.c., la vicenda portata alla sua attenzione nei suoi connotati obiettivi, senza	
	doversi accontentarsi del prodotto "filtrato" in altro plesso giudiziario.	
	Ciò, peraltro, non esclude che del modo in cui sia stata valutata un'iniziativa	
	giudiziaria nella pertinente sede non si possa tener conto nel giudizio di	
	responsabilità: quella valutazione rappresenterà solo uno degli elementi di	
	giudizio, privo, però, di efficacia dirimente.	
	Inoltre, deve escludersi che dall'esito della controversia possano	
	immancabilmente trarsi elementi decisivi della temerarietà della lite: una	
	soccombenza, cioè, non è sintomo inequivoco di una scelta sconsiderata di	
	aver optato per la via contenziosa.	
	In tale scenario, la decisione della Giunta regionale di impugnare le due	
	sfavorevoli decisioni del Tribunale di Aosta innanzi alla Corte di cassazione,	
	non presenta connotazioni tali da risultare un abusivo esercizio della facoltà	
	13	

	di agire in giudizio.	
	In primo luogo, all’esito della fisiologica dialettica processuale, nel corso della	
	quale la controparte non ha manifestato il convincimento che l’iniziativa della	
	Regione VdA fosse azzardata, non sono emersi elementi da cui inferire il	
	convincimento che le ragioni dell’impugnazione fossero oggettivamente	
	evanescenti e del tutto pretestuose.	
	Né, nel senso della temerarietà della lite, depone la circostanza che la Corte di	
	cassazione abbia, nelle ordinanze n. 29323/2021 e n. 26267/2023, ravvisato la	
	sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Regione	
	ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello	
	previsto per il ricorso: infatti, tale pagamento aggiuntivo è l’effetto	
	automatico, previsto, con evidenti finalità di disincentivare le impugnazioni,	
	dall’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 115/2002, allorquando l’impugnazione	
	è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, ma non	
	anche perché l’impugnazione sia risultata temeraria.	
	In secondo luogo, l’assenza di precedenti consimili non costituisce un	
	indicatore inequivoco, deponente nel senso della irragionevolezza della	
	continuazione del contenzioso.	
	Contrariamente a quanto ritenuto dalla Procura agente - che ha valutato la	
	manca di precedenti, rispetto ad una disciplina risalente, <i>«indice di un</i>	
	<i>raggiunto assestamento del sistema normativo, a fronte del quale è</i>	
	<i>sconsiderato contrapporre interpretazioni eccentriche»</i> - l’indisponibilità di	
	orientamenti giurisprudenziali specifici sulle condotte sanzionate è fattore	
	neutro, suscettibile anche di assumere una valenza opposta a quella valorizzata	
	dall’Organo requirente, ossia quale fattore di incertezza, idoneo ad incentivare	
	14	

	un chiarimento giudiziale.	
	In definitiva, in assenza di condotte connotate da profili di censurabilità, deve	
	escludersi la sussistenza della prospettata responsabilità amministrativa e	
	definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 943	
	del registro di segreteria, il Collegio rigetta la domanda della Procura	
	regionale.	
	A beneficio delle difese dei convenuti nei confronti dei quali è stata esclusa la	
	prospettata responsabilità amministrativa, devono essere liquidate, ai sensi	
	dell'art. 31, comma 2, c.g.c., le spese processuali nella misura (calcolata in	
	base ai parametri ministeriali di cui al DM 55/2014, tenuto conto degli importi	
	a ciascuno convenuto ascritto nell'atto di citazione e assunto a riferimento il	
	valore parametrico minimo in ragione della lieve difficoltà della controversia)	
	di € 1.522,00 (millecinquecentoventidue/00) per VIERIN Laurent ed € 906,00	
	(novecentosei/00) per ciascuno degli altri convenuti, ponendo il relativo onere	
	valore a carico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, amministrazione di	
	appartenenza dei medesimi all'epoca dei fatti.	
	PQM	
	la Corte dei conti	
	Sezione giurisdizionale per la Regione Valle d'Aosta	
	definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 943	
	del registro di segreteria, rigetta la domanda della Procura regionale.	
	Liquida, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., a beneficio dei convenuti nei	
	confronti dei quali è stata esclusa la prospettata responsabilità amministrativa,	
	le spese processuali nella misura (calcolata in base ai parametri ministeriali di	
	cui al DM 55/2014, tenuto conto degli importi a ciascuno convenuto ascritto	
	15	

